

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.

Condizioni Definitive datate 8 marzo 2011

Credit Suisse AG

tramite la propria Filiale di Londra

“Mediolanum MedPlus Certificate Special 20”

Return Securities con scadenza 2017

Serie ART0609

(i “**Certificates**”)

emessi ai sensi del Prospetto di Base relativo alle *Yield Securities and Return Securities* (BPCS-4)
nell'ambito dello

Structured Products Programme

PARTE A – TERMINI CONTRATTUALI

I termini utilizzati nel presente documento mantengono la stessa definizione di cui al Prospetto di Base (BPCS-4) datato 17 agosto 2010, come modificato ed integrato dai supplementi datati 3 novembre 2010 e 24 febbraio 2011 che, congiuntamente, costituiscono un prospetto di base ai fini della Direttiva Prospetti (Direttiva 2003/71/CE) (la “**Direttiva Prospetti**”). Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei *Certificates* ivi descritti ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base e ai relativi supplementi. L'informativa completa sull'Emittente e l'offerta dei *Certificates* può essere ottenuta unicamente sulla base della combinazione delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base come successivamente integrato. Copie del Prospetto di Base e di ogni supplemento sono a disposizione presso la sede legale dell'Emittente e le sedi dei Collocatori e degli Agenti ivi indicati.

Le presenti Condizioni Definitive rappresentano le condizioni finali per l'emissione e l'offerta al pubblico dei *Certificates*.

I termini e le condizioni applicabili ai *Certificates* sono (1) i *General Terms and Conditions of Certificates* e gli *Asset Terms* per le *Equity Index-linked Securities* di cui al Prospetto di Base datato 1 luglio 2010 relativo allo *Structured Products Programme* dell'Emittente e (2) i *Terms and Conditions* di cui al Prospetto di Base datato 17 agosto 2010 (BPCS-4) relativo alle *Yield Securities and Return Securities* (che incorpora mediante riferimento le disposizioni di cui al precedente punto (1)), completati dalle presenti Condizioni Definitive. I riferimenti a tali Prospetti di Base indicano i Prospetti di Base come successivamente integrati alla data delle presenti Condizioni Definitive.

1	Emittente:	Credit Suisse AG, attraverso la propria Filiale di Londra
2	Numero di Serie:	ART0609
3	Numero di <i>Tranche</i> :	Non Applicabile
4	<i>General Terms and Conditions</i> applicabili:	<i>Certificates</i>
5	Tipologia del Titolo:	Return Securities
6	Valuta o Valute specificate:	Euro (“ EUR ”)
7	Valore Nominale Complessivo/Numero di <i>Certificates</i> :	Fino a 30.000 <i>Certificates</i> (per un valore equivalente ad EUR 30.000)
	(i) Serie:	1
	(ii) <i>Tranche</i> :	Non Applicabile
8	Prezzo di Emissione:	EUR 1.000 per Titolo
9	Taglio specificato/Valore Nominale:	EUR 1.000
10	Data di Emissione:	26 aprile 2011
11	Data Iniziale del Trade:	28 febbraio 2011
12	Data di Scadenza:	26 aprile 2017, a condizione che se la Data del <i>Fixing</i> Finale viene posticipata ad una data successiva, la Data di Scadenza sarà la data successiva tra il 26 aprile 2017 ed il terzo <i>Currency Business Day</i> successivo alla Data del <i>Fixing</i> Finale .

13	Base dell'Interesse/Base del Premio:	Non Applicabile
14	Base del <i>Payout</i> :	Applicabile (si veda di seguito per ulteriori dettagli)
15	Base del Rimborso/Pagamento:	<i>Equity Index-linked</i>
16	Opzioni Put/Call	Non Applicabile

DISPOSIZIONI RELATIVE A INTERESSI, PREMI E PAYOUT

17	Disposizioni relative al Tasso Fisso	Non Applicabile
18	Disposizioni relative al Tasso Variabile	Non Applicabile
19	Disposizioni relative al Premio	Non Applicabile
20	Disposizioni relative al <i>Payout</i>	Applicabile

(i) *Payout*:

Delle due l'una :

(a) (i) Se in una delle Date Osservazione del *Payout* il Livello dell'*Asset Sottostante*, con riferimento all'Ora di Valutazione, è pari ovvero superiore al *Payout Threshold* (150 per cento) del Prezzo *Strike* dell'*Asset Sottostante*, il *Payout* per Titolo sarà un importo calcolato come di seguito :

Ammontare Nominale x (n x 10%),

Dove "n" é il numero corrispondente alla relativa Data di *Payout* (come specificato nella tabella seguente e corrispondente alla relativa Data di Osservazione del *Payout*), pagabile nella relativa Data di Pagamento, in tutti gli altri casi il *Payout* sarà pari a zero.

(ii) Qualora il *Payout* venga pagato ai sensi del precedente comma (a), in ciascuna successiva Data di *Payout* (senza tener conto del Livello dell'*Asset Sottostante* in nessuna delle Date di Osservazione), il *Payout* per Titolo sarà pari a :

Ammontare Nominale x 10%,

In tutti gli altri casi il *Payout* sarà pari a zero.

O :

(b) Nel caso in cui nessun *Payout* ai sensi del precedente comma (a) sia stato pagato, il *Payout* per Titolo sarà un importo soggetto al Floor del *Payout* pari al prodotto del (i)

Ammontare Nominale, (ii) della *Payout Call Performance* e (iii) della Partecipazione (150 per cento) e pagabile alla Data di Scadenza.

“**Payout Call Performance**” indica una percentuale calcolata in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{Payout Fixing Price} - (\text{Payout Strike} \times \text{Strike Price})}{\text{Strike Price}}$$

(ii) <i>Cap del Payout:</i>	Non Applicabile
(iii) <i>Floor del Payout:</i>	0 per cento
(iv) <i>Date del Payout:</i>	Si veda tabella sottostante
(v) <i>Payout Threshold:</i>	150 per cento
(vi) <i>Data di Osservazione del Payout</i>	Si veda tabella sottostante
(vii) <i>Periodo di Osservazione del Payout</i>	Non Applicabile
n. Data di Osservazione del Payout:_n	Data del Payout_n
1. 19 luglio 2011, 19 ottobre 2011, 19 gennaio 2012 and 19 aprile 2012	26 aprile 2012
2. 19 luglio 2012, 19 ottobre 2012, 19 gennaio 2013 and 19 aprile 2013	26 aprile 2013
3. 19 luglio 2013, 19 ottobre 2013, 19 gennaio 2014 and 19 aprile 2014	26 aprile 2014
4. 19 luglio 2014, 19 ottobre 2014, 19 gennaio 2015 and 19 aprile 2015	26 aprile 2015
5. 19 luglio 2015, 19 ottobre 2015, 19 gennaio 2016 and 19 aprile 2016	26 aprile 2016
6. 19 luglio 2016, 19 ottobre 2016, 19 gennaio 2017 and 19 aprile 2017	26 aprile 2017
(viii) <i>Memory Payout:</i>	Non Applicabile
(ix) <i>Payout Call:</i>	Applicabile
- Payout Strike:	100 per cento.
- Partecipazione:	150 per cento.
- Prezzo Finale:	Il Livello (con riferimento all'Ora di Valutazione) dell'Asset Sottostante alla Data del <i>Fixing</i> Finale.
(x) <i>Payout Put</i>	Non Applicabile
(xi) <i>Knock-in Payout Cut Off:</i>	Non applicabile

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO

21	Opzione di rimborso:	Opzione di rimborso 3 applicabile:
		(a) Se non si è verificato l'Evento Knock-in,

		l'Ammontare di Rimborso, moltiplicato per l'Ammontare Nominale; o
	(b)	Se si è verificato l'Evento Knock-In, l'Ammontare Knock-in.
		"Ammontare Knock-In" è calcolato in base alla seguente formula:
		Ammontare Nominale x Prezzo Finale / Prezzo Strike
22	Percentuale dell'Ammontare di Rimborso:	100 per cento dell'Ammontare Nominale per Titolo (che sarà pari al Taglio Specificato)
23	Cap dell'Ammontare di Rimborso:	Non Applicabile
24	Floor dell'Ammontare di Rimborso:	Non Applicabile
25	Date dell' <i>Averaging</i> Iniziale:	Non Applicabile
26	Data del <i>Setting</i> Iniziale:	26 aprile 2011
27	Date dell' <i>Averaging</i> Finale:	Non Applicabile
28	Data del <i>Fixing</i> Finale:	19 aprile 2017
29	Prezzo Finale:	Il Livello (con riferimento all'Ora di Valutazione) dell'Asset Sottostante alla Data del <i>Fixing</i> Finale.
30	Prezzo Strike:	Il Livello (con riferimento all'Ora di Valutazione) dell'Asset Sottostante alla Data del <i>Setting</i> Iniziale.
31	Disposizioni relative al Lock-in	Non Applicabile
32	Disposizioni relative al Knock-in	
	Evento Knock-in:	Il Livello (con riferimento all'Ora di Valutazione) dell'Asset Sottostante alla Data di Osservazione Knock-in è inferiore alla Barriera Knock-in.
	Barriera Knock-in:	20 per cento.
	Barriera Knock-in (2):	Non Applicabile
	Data di Osservazione Knock-in:	Data del <i>Fixing</i> Finale
	Periodo di Osservazione Knock-in:	Non Applicabile
	Prezzo Finale del Knock-in:	Non Applicabile
33	Trigger Redemption	Non Applicabile
34	Disposizioni relative al <i>Physical Settlement</i>:	Non Applicabile
35	Opzione <i>Call</i> :	Non Applicabile
36	Valuta di Liquidazione: (La valuta in cui avverrà il pagamento)	La Valuta Specificata

ASSET SOTTOSTANTI

37	Lista degli Asset Sottostanti	
	i Asset Sottostante _i	Ponderazione _i
	1 EURO STOXX 50 Index	100%

38	Equity-linked Securities	Non Applicabile
39	Equity Index-linked Securities	Applicabile
	Indice:	EURO STOXX 50 Index
	Codice Bloomberg:	SX5E <Index>
	Fonte delle Informazioni:	www.stoxx.com
	Borse Obbligatorie:	Non Applicabile
	Borse Relative:	Tutte
	Disruption Threshold:	20 per cento
	Eventi di Natura Giurisdizionale:	Non Applicabile
	Giurisdizione degli Eventi di Natura Giurisdizionale:	Non Applicabile
	Modifiche Normative:	Applicabile
		Nella misura in cui la definizione di “Modifica Normativa” inclusa nell’ <i>Asset Term 1</i> risulti sostituita dalla seguente definizione:
		“ Modifica Normativa ” indica che, alla Data di Emissione dei relativi Certificates ovvero successivamente a tale data, (A) a causa dell’adozione di una modifica nelle leggi applicabili, regolamenti, ordinanze o circolari di autorità di vigilanza ovvero regolamenti di borsa (la “ Normativa Applicabile ”), o (B) a causa della promulgazione di ovvero di un mutamento nell’interpretazione da parte di un tribunale ovvero autorità di vigilanza competente di una legge o regolamento applicabile (comprese eventuali iniziative delle autorità di vigilanza), l’Emittente ritenga che sia divenuto o diverrà illecito ovvero contrario alla Normativa Applicabile ad esso, ai soggetti ad esso collegati o ad altri soggetti che siano rilevanti ai fini degli Accordi di Copertura detenere, acquisire ovvero disporre delle Posizioni di Copertura relative ai titoli inclusi nell’Indice.
	Turbativa della Copertura:	Non Applicabile
	Incremento del Costo della Copertura:	Non Applicabile
40	Commodity-linked Securities	Non Applicabile
41	Commodity Index-linked Securities	Non Applicabile
42	Fund-linked Securities	Non Applicabile
43	FX-linked Securities	Non Applicabile
44	FX Index-linked Securities	Non Applicabile
45	Inflation Index-linked Securities	Non Applicabile
46	Interest Rate Index-linked Securities	Non Applicabile
47	Cash Index-linked Securities	Non Applicabile

48	Ora di Valutazione	Come determinata in accordo con le Condizioni
49	Convenzione di rettifica: (ai fini dell' <i>Asset Term 2</i>)	Ai fini dell' <i>Asset Term 2</i> , se un giorno in cui deve essere determinato un Livello dell'Indice non è un Giorno Previsto di Negoziazione ovvero è un Giorno di Turbativa rispetto all'Indice, tale giorno sarà posticipato al giorno immediatamente successivo che sia un Giorno Previsto di Negoziazione e non sia un Giorno di Turbativa rispetto all'Indice.

DISPOSIZIONI GENERALI

50	Forma dei <i>Certificates</i> : <i>(non applicabile nel caso in cui si applichino i General Terms and Conditions dei Certificates)</i>	Non Applicabile
51	Centro(i) Finanziari:	Non Applicabile
52	Numero Minimo di <i>Certificates</i> Trasferibili:	Non Applicabile
53	Numero di <i>Certificates</i> Trasferibili:	1 (EUR 1.000)
54	Quotazione e Ammissione alla Negoziazione:	
	(i) Borsa(e) in cui sarà presentata inizialmente la domanda di quotazione dei <i>Certificates</i> : <i>(La richiesta potrà essere presentata in seguito anche in altra borsa/e)</i>	Nessuno
	(ii) Ammissione alla negoziazione:	Non Applicabile
55	Soggetti (diversi dalle borse) presso i quali sarà presentata la domanda di quotazione e/o approvazione dei <i>Certificates</i> :	Non Applicabile
56	Codici e Simboli dei <i>Certificates</i> :	
	Codice ISIN:	CH0126008884
	Common Code:	Non Applicabile
57	Gestione Accentrata e Negoziazione:	
	Sistema(i) di Gestione Accentrata e relativo(i) numero(i) identificativo(i):	Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, S.A., Lussemburgo
	Consegna dei <i>Certificates</i> :	La consegna avviene a fronte del pagamento
	Lotto Minimo di Negoziazione:	1 (EUR 1.000)
58	Agenti:	
	Agente per il Calcolo:	Credit Suisse International One Cabot Square London E14 4QJ
	Fiscal Agent/Agente Principale per i <i>Certificates</i> :	The Bank of New York Mellon, che opera della attraverso la sua Filiale di Londra One Canada Square London E14 5AL

	Agenti per il Pagamento/Agenti per i Certificates:	The Bank of New York Mellon, che opera per il tramite della sua Filiale di Londra One Canada Square London E14 5AL
	Agenti Aggiuntivi:	Non Applicabile
59	<i>Co-Structurer:</i>	Non Applicabile
60	<i>Dealer/s:</i>	Credit Suisse International
61	Ulteriori attività la cui attuazione è possibile soltanto previa approvazione di una Delibera Straordinaria:	Non Applicabile
62	Quotidiani previsti per la comunicazione di avvisi ai Portatori dei <i>Certificates:</i>	Non Applicabile
63	Disposizioni Aggiuntive:	Non Applicabile

PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI

Termini e Condizioni dell'Offerta

- 1** Prezzo di Offerta: Il Prezzo di Offerta sarà pari al Prezzo di Emissione
- 2** Ammontare totale dell'offerta. Se l'ammontare non è stato fissato, descrizione degli accordi e del momento in cui l'ammontare definitivo dell'offerta sarà annunciato al pubblico: Fino a 30.000 *Certificates*
Da determinarsi in base alla domanda di mercato alle condizioni di mercato vigenti al tempo della stessa; il risultato dell'offerta sarà reso pubblico ai sensi dell'Articolo 8 della Direttiva Prospetti
- 3** Condizioni (aggiuntive rispetto a quelle descritte nel Prospetto di Base) alle quali l'offerta è assoggettata:
L'offerta dei *Certificates* è subordinata alla loro emissione.
Diritto di cancellare l'offerta: l'offerta potrà essere cancellata se l'Emittente e il Responsabile del Collocamento ritengono, secondo il loro ragionevole giudizio, che il verificarsi di eventi straordinari che possano avere un impatto negativo sulla situazione politica, finanziaria, economica e legale nazionale e internazionale ovvero il verificarsi di un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica dell'Emittente e del relativo gruppo di appartenenza possano pregiudicare l'offerta.
In caso di cancellazione, il Collocatore non riceverà alcuna commissione di distribuzione in relazione all'offerta cancellata, fermo restando che Emittente e Collocatore pagheranno i rispettivi costi e spese sostenuti sino alla cancellazione dell'offerta.
- 4** Periodo in cui l'offerta resterà aperta: Dall' 8 Marzo 2011 compreso fino al 12 Aprile compreso.
L'Emittente potrà decidere di terminare anticipatamente il Periodo di Offerta nel caso in cui le sottoscrizioni dei *Certificates* raggiungano l'importo complessivo dell'offerta prima della fine del Periodo di Offerta.
L'Emittente, con il consenso del Collocatore, potrà terminare l'offerta prima della fine del Periodo di Offerta (indipendentemente dalla sottoscrizione dell'Ammontare Nominale Complessivo) ovvero estendere i termini dell'Offerta.
- 5** Descrizione della procedura di adesione: I potenziali investitori possono rivolgersi al Collocatore per sottoscrivere i *Certificates* nel rispetto delle procedure in materia di sottoscrizione di titoli in generale concordate tra il Collocatore e la sua clientela.

6	Informazioni sull'ammontare minimo e/o massimo della richiesta:	L'ammontare minimo di <i>Certificates</i> sottoscrivibile da un singolo investitore é pari a 3 (EUR 3.000)
7	Informazioni sulla modalità e i termini del pagamento a saldo e della consegna dei <i>Certificates</i> :	<p>Il pagamento verrà effettuato in capo al Collocatore in ottemperanza alle modalità vigenti tra il Collocatore e la sua clientela in relazione alla sottoscrizione di strumenti similari e, ad ogni modo, come da indicazione del Collocatore</p> <p>I <i>Certificates</i> saranno emessi alla Data di Emissione a fronte del pagamento effettuato dal Collocatore all'Emittente, degli importi complessivi di sottoscrizione. Il Collocatore comunicherà a ciascun investitore le modalità di regolamento dei <i>Certificates</i> nel momento in cui l'investitore effettua la sottoscrizione.</p>
8	Modo e data in cui saranno resi pubblicamente noti i risultati dell'offerta:	I risultati dell'offerta saranno pubblicati sul sito Internet del Collocatore (www.bancamediolanum.it) alla ovvero intorno alla Data di Emissione.
9	Categorie di investitori potenziali cui i <i>Certificates</i> sono offerti ed eventuale/i tranche riservata/e a certi paesi	Non Applicabile
10	Procedura di notifica ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione se le contrattazioni possono iniziare prima dell'effettuazione della notifica:	<p>Il Collocatore notificherà ai sottoscrittori l'accoglimento della loro richiesta.</p> <p>Le operazioni di negoziazione sui <i>Certificates</i> non possono iniziare prima della Data di Emissione.</p>
11	Ammontare delle spese e delle imposte addebitate specificatamente al sottoscrittore o all'acquirente:	<p>L'Emittente verserà al Collocatore, in relazione all'Offerta, una commissione massima pari al 10,20% del Taglio Specificato di ciascun Titolo, calcolato sulla base del numero di <i>Certificates</i> acquistati. Alla Data Iniziale del Trade, la commissione per i primi 10.000 <i>Certificates</i> acquistati sarà pari al 7,50 per cento.</p> <p>L'Emittente non è a conoscenza di eventuali spese e tasse a carico del sottoscrittore salvo quelle ivi indicate.</p>
12	Nome/i e indirizzo/i, per quanto risulta all'Emittente, dei collocatori (i "Collocatori") nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta:.	<p>Banca Mediolanum S.p.A Via F. Sforza Palazzo Meucci 20080 Basiglio Milano 3 (MI) Italy</p>

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 13 | <i>Market-Maker</i> : | Non Applicabile |
| 14 | Accordo di <i>market-making</i> con l'Emittente: | Nessun accordo |

Responsabilità dell'offerta: Le offerte fatte da un Collocatore sono effettuate in suo nome e non in quanto agente dell'Emittente o del Dealer, e il Collocatore sarà l'unico responsabile dell'offerta in questione. Né l'Emittente né il Dealer accettano alcuna responsabilità per l'offerta o la vendita dei *Certificates* da parte dal Collocatore.

Responsabilità

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. Per quanto è a conoscenza dell'Emittente (avendo adottato la massima cura a tale scopo), le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Firmato per conto dell'Emittente:

da: _____

Legale Rappresentante

da: _____

Legale Rappresentante

Disclaimer dell'Indice

STOXX e i suoi licenziatari (i "**Licenziatari**") non hanno nessuna relazione con l'Emittente, salvo che la concessione in licenza dell'Indice e dei relativi marchi per l'uso connesso ai *Certificates*.

STOXX e i suoi Licenziatari non:

- Sponsorizzano, approvano, vendono o promuovono i *Certificates*.
- Raccomandano ad alcun soggetto di investire nei *Certificates* o in qualsiasi altro valore mobiliare.
- Hanno alcuna responsabilità od obbligo per, né assumono decisioni su, tempi, ammontare o determinazione del prezzo dei *Certificates*.
- Hanno alcuna responsabilità od obbligo per l'amministrazione, la gestione o la commercializzazione dei *Certificates*.
- Tengono conto delle esigenze dei *Certificates* o dei possessori dei *Certificates* per quanto concerne la determinazione, la composizione o il calcolo dell'Indice né sono tenuti a farlo.

STOXX e i suoi Licenziatari non avranno alcuna responsabilità per i *Certificates*. In particolare:

- **STOXX e i suoi Licenziatari non rilasciano alcuna garanzia, esplicita o implicita, e rifiutano ogni e qualsiasi garanzia in ordine a:**
- **I risultati che saranno ottenuti dai *Certificates*, dal portatore dei *Certificates* o da qualunque terzo in relazione all'utilizzo dell'Indice e dei dati inclusi nell'Indice;**
- **Esattezza o completezza dell'Indice e dei relativi dati;**
- **Commerciabilità e idoneità ad un determinato scopo o uso dell'indice e relativi dati;**
- **STOXX e i suoi Licenziatari non si assumono alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell'Indice o relativi dati;**
- **STOXX o i suoi Licenziatari non saranno responsabili in nessun caso per mancato profitto o danni o perdite indiretti, punitivi, da provare o emergenti, anche se STOXX o i suoi Licenziatari sono a conoscenza del loro possibile insorgere.**

Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è ad esclusivo beneficio degli stessi e non a beneficio dei portatori dei *Certificates* o di altri terzi.

Issuer Rating

Credit Suisse AG has been assigned the following long term ratings:

Moody's Investors Service: Aa1

Standard & Poor's Rating Services: A+

Fitch Rating Limited: AA-

REGIME FISCALE ITALIANO

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Certificates. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Prospetto di Base e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Certificates. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Certificates.

Tassazione dei Certificates

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (TUIR), e del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 come successivamente modificato (di seguito il "**Decreto 461**"), se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i Certificates siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dalla liquidazione dei Certificates sono soggette ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,5%. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

(1) In base al cosiddetto "regime della dichiarazione" - che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Certificates effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

(2) In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o liquidazione dei Certificates, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto 461. Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Certificates siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'investitore abbia validamente esercitato, in forma scritta, l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o liquidazione dei Certificates, al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei Certificates derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso

periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

(3) Le plusvalenze realizzate dalle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificates, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" (articolo 7 del Decreto Nr. 461), sono incluse nel calcolo del cosiddetto risultato maturato della gestione annuale. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 12,5%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Certificates siano connessi, le plusvalenze derivanti dai Certificates stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES (e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, la base imponibile IRAP).

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo comune di investimento italiano aperto o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 Dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo di imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11%.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dalla liquidazione dei Certificates non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Certificates stessi (i) siano negoziati in mercati regolamentati, o (ii) non siano detenuti in Italia.

Titoli atipici

In conformità ad una differente interpretazione della vigente normativa fiscale, i Certificates potrebbero essere considerati come titoli "atipici" ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella Legge 25 novembre 1983, n. 649. In tal caso i pagamenti di importi di liquidazione, premi e gli altri proventi relativi ai Certificates potranno essere assoggettati a ritenuta in Italia, con l'aliquota del 27%.

La menzionata ritenuta del 27% non si applica ai pagamenti effettuati al possessore dei Certificates che non sia residente in Italia ed al possessore dei Certificates residente in Italia che sia (i) una società o altro ente commerciale (ivi compresa la stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri); (ii) una società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad esse assimilata; oppure (iii) un ente privato o pubblico che svolga una attività commerciale.

Imposte di successione e donazione

Ai sensi del Decreto Legge Nr. 262 del 3 ottobre 2006, (di seguito citato come il Decreto Nr. 262), convertito nella Legge Nr. 286 del 24 novembre 2006, il trasferimento di beni e diritti (incluse azioni, obbligazioni ed altri titoli) per effetto di successione o donazione è assoggettato ad imposta come segue:

- (i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di EUR 1,000,000;

- (ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, EUR 100,000; e
- (iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (**Direttiva Europea sul Risparmio**), ciascuno Stato Membro deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro. Tuttavia il Lussemburgo, il Belgio e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), dovranno adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Attuazione in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.